

TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI

Il giudice designato, dr.ssa Beatrice MARRANI
sul ricorso ex art.700 c.p.c. nel procedimento n. 4563 del Ruolo affari
contenziosi civili dell'anno 2021, vertente

TRA

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

Nonché

sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 1.3.2022 ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

Il ricorso è fondato.

Parte ricorrente, docente a tempo determinato attualmente inserito (con riserva, poiché portatore di disabilità grave ai sensi dell'art. 104/1992 art.3 comma 3) nelle GPS di seconda fascia per la scuola secondaria nelle classi di concorso B016 (Laboratorio di scienze tecnologiche informatiche) e GPS incrociate Sostegno seconda fascia (ADSS Sostegno scuola secondaria II Grado), fa rilevare che nelle graduatorie GPS il docente è inserito per la classe B016, nella posizione [REDACTED] con punteggio [REDACTED]; b. per la classe ADSS nella posizione n. [REDACTED] con punteggio [REDACTED], mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento.

Parte ricorrente denuncia quindi la illegittimità del bollettino nomine pubblicato il 09/09/2021 all'esito delle operazioni di conferimento, asserendo che nella domanda di assegnazione delle supplenze del 16/08/2021, quanto alle classi, il ricorrente ha espresso preferenza per le classi B019, ADSS, indicando per la sede il Comune e i distretti e, per il tipo di contratto, la supplenza annuale e la supplenza fino al termine delle attività didattiche, e come tipo di posto il sostegno.

Conclude chiedendo disporsi ex art. 700 c.p.c., la disapplicazione del provvedimento amministrativo illegittimo contenente l'esito delle operazioni di



conferimento (bollettino nomine), pubblicato il 06/09/2021, nella parte in cui attribuisce ad altro docente la supplenza spettante al ricorrente in base allo scorrimento della graduatoria, con conseguente attribuzione alla parte ricorrente della supplenza stessa.

In particolare la parte ricorrente denuncia la condotta dell'amministrazione in quanto violativa degli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, così violando anche i principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.).

Ebbene, con palese violazione della normativa (art. 3 del d.m. 60/2020 istitutivo delle GPS) secondo cui le nomine per la stipula dei contratti a termine avvengono prioritariamente attingendo dalle Graduatorie a esaurimento (GAE) laddove ancora esistenti e, in caso di loro esaurimento o incapacienza, dalle GPS, secondo l'ordine di fascia, la parte ricorrente non è risultata assegnataria di alcun incarico, nonostante avesse palesemente diritto sin dal primo turno di nomina nel quale, sulla base del sistema informatizzato di recente introdotto, sono stati nominati candidati in posizione successiva rispetto a quella del ricorrente.

È provato che il ricorrente è inserito per la classe B016, nella posizione n. [redacted] con punteggio [redacted]; b. per la classe ADSS nella posizione n. [redacted] con punteggio [redacted] mentre all'esito delle operazioni di conferimento delle nomine a tempo determinato nelle graduatorie GPS e GPI sono stati nominati aspiranti posti in posizione inferiore rispetto alla sua nella graduatoria di riferimento. È allora palese la violazione dei richiamati principi di imparzialità costituzionalmente garantiti post oche l'assegnazione degli incarichi in oggetto non può che essere improntata alla scelta del candidato con punteggio più alto sulla base della singola graduatoria. Deve quindi ritenersi che verosimilmente la pretermissione del ricorrente nel decreto nomine sia dovuta ad un errore del Sistema informatico e in modo particolare dell'algoritmo che ha operato un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria e le indicazioni preferenziali di questi ultimi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

In ogni caso occorre anche considerare che in base alla nota del Direttore Generale del Ministero, prot. 25089 del 6.8.2021, la mancata assegnazione dell'incarico per le classi di concorso o tipologie di posto e per le sedi richieste consente la partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato. Pertanto correttamente la ricorrente rivendica il proprio diritto, qualora nel primo turno di nomina (o nei successivi) non fossero risultati posti attribuibili alla ricorrente (in ragione delle sedi disponibili, della posizione in graduatoria e del tipo di incarico) alla partecipazione alle successive procedure di conferimento delle nomine a tempo determinato dei candidati che non avevano ottenuto incarichi.



La contumacia del Ministero convenuto non ha consentito di valutare eventuali ragioni poste a fondamento di tale palese pretermissione del diritto della ricorrente al rispetto della graduatoria.

Quanto al *periculum* l'attesa della definizione di un ordinario giudizio determinerebbe un evidente danno alla professionalità, derivante non solo dal mancato svolgimento dell'incarico spettante ma anche dal protrarsi, nel tempo, di tale danno in quanto non maturando punteggio di servizio, o maturandolo in misura inferiore ai 12 punti garantiti da un contratto fino al termine delle attività didattiche, verrà via via aumentando, come correttamente rilevato dalla ricorrente, il distacco rispetto a coloro che tale punteggio abbiano conseguito.

P.Q.M.

Visti gli artt. 669 ter, 669 septies e 700 c.p.c., il Tribunale così provvede:

in accoglimento del ricorso ordina all'Amministrazione scolastica convenuta di attribuire alla parte ricorrente sui posti disponibili per il turno di nomina pubblicato il 09/09/2021 all'esito delle operazioni di conferimento, o per i successivi, un incarico a termine secondo l'ordine di graduatoria approvato (per la classe B016, nella posizione n. [REDACTED] con punteggio [REDACTED], mentre per la classe ADSS nella posizione n. [REDACTED] con punteggio [REDACTED]);

condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.900,00 oltre iva e cpa come per legge;
compensa le spese di lite nei confronti del controinteressato costituito.

Si comunichi.

Velletri, 1.3.2022

Il Giudice del lavoro
Beatrice Marrani

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Antimo Buonamano cod. fiscale BNMNTM82E24D708U
procuratore domiciliatario di [REDACTED]

cod. fiscale [REDACTED]

attesta, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis, e dell'art. 16 undecies, comma 3, del D.L. 179/2012,

che la presente copia informatica Ordinanza è conforme al corrispondente documento contenuto nel fascicolo informatico

iscritto presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Velletri al Registro Diritto del Lavoro con N.R.G. 00004563/2021.

Cellole, li 01/03/2022

Firmato digitalmente da Antimo Buonamano

